REGOLAMENTO (CE) N. 65/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1999;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1999 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che si dovrebbero adottare le misure necessarie per attuare, per l'anno 1999, i risultati di tali consultazioni con la Federazione russa;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Federazione russa, queste dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a seconda dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2];

considerando che non erano state concordate con la Federazione russa le condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, in base alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 [3];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Federazione russa in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Agli stock elencati nell'allegato non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

---

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nella zona di pesca della Federazione russa per il 1999

(in tonnellate di pesce vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo bianco	IIId	150	Svezia 150 (1) (3)
Spratto	IIId	2 450	Svezia 2 450 (2) (3)

(1) Possono pescare contemporaneamente fino a un massimo di sette navi.
(2) Possono pescare contemporaneamente fino a un massimo di dieci navi.
(3) In ogni caso nella zona russa sono autorizzate a pescare contemporaneamente non più di dieci anni (sommando le navi che praticano la pesca del merluzzo bianco e quelle che praticano la pesca dello spratto).